



REGIONE PIEMONTE  
**Comune di**

PROVINCIA DI BIELLA  
**Valdengo**

Via Roma, n. 101 - 13855 VALDENGO (Biella)

☎ 015 / 88.18.52 - 88.13.24

FAX 015 / 82.85.600

C. F. 83001090022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF ANNI 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nel Municipio di Valdengo sito in Via Roma n°101.

Conformemente ai disposti di cui al D. L.vo n. 267/2000 (Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali), vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano i signori:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
1	PELLA ROBERTO	Sindaco	Sì
2	GRONDA SERGIO	Consigliere	Sì
3	BOGGIO CASERO ELENA	Consigliere	Sì
4	BOFFA ROCULO Eugenio	Consigliere	Sì
5	DEL VECCHIO LUCIANA	Consigliere	Sì
6	FERRERO CARLO	Consigliere	No
7	LEONESI ELISABETTA	Consigliere	Sì
8	MOTTA Federico	Consigliere	Sì
9	RIGHINI GIORGIO	Consigliere	Sì
10	ZANTA Paolo	Consigliere	Sì
11			
12			
13			
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANTA PAOLO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## **Proposta di deliberazione del Consiglio comunale.**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO DEL PEF ANNI 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'autorità 614/2021/R/COM";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 31 maggio 2022;

Considerato che il Comune di Valdengo ha approvato il bilancio di previsione 2022- 2024 con atto n. 31 del 27 dicembre 2021;

Tenuto conto che il CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Comune di Valdengo e il proprio gestore S.E.A.B. S.p.A. hanno trasmesso al sopracitato Ente Territorialmente Competente, ognuno per la propria competenza, i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2022-2025 finale ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF.;

Rilevato che con i dati di cui sopra l'ETC ha elaborato il PEF definitivo 2022-2025 del Comune di Valdengo;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea consorziale del CO.S.R.A.B. n. 6 del 27/04/2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR-2 – PERIODO REGOLATORIO 2022-2025";

Visto dunque il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Valdengo un incremento nella misura massima del 2,59% per il 2022, del 3,59% per il 2023 e del 2,59% per gli anni successivi;

Ritenuto necessario procedere, sulla base del PEF 2022-2025 dei cui all'Allegato A, alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2022 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

DATO ATTO, al riguardo, che:

- il Servizio Tributi ha predisposto le tariffe in questione, come da prospetto qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
- tali tariffe sono state elaborate in base alla disciplina sulla TARI di cui all'art. 1, commi da 639 e

seguenti, della L. n. 147/2013 e s.m.i., alle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina della TARI, contenute nel nuovo Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna, e alle previsioni contenute nel PEF 2022 di cui è più sopra cenno;

- l'applicazione delle tariffe come definite nel prospetto allegato consente di incassare la somma recuperabile mediante tariffa prevista dal PEF 2022;

CONSIDERATO che tutti i coefficienti previsti espressamente dal D.P.R. n. 158/99, sono stati calcolati con le nuove modalità previste dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013. Nello specifico la suddetta normativa dispone che, in attesa della revisione del regolamento ministeriale di cui al D.P.R. n. 158/99, e al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile adottare, i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del citato regolamento ministeriale in maniera inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50%, e la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b;

RICHIAMATO l'art. 22 del Regolamento TARI in materia di riduzioni applicate a particolari utenze non domestiche e che tali riduzioni determinano un costo a carico della fiscalità generale di € 6.941,13, somma iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa;

CONSIDERATO, inoltre, la necessità di confermare anche per il 2022 la sotto-categoria di seguito elencate:

- 122 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta,

andando a definire i coefficienti Kc e Kd in analogia ad attività simili e analoga onerosità dei costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti;

DATO ATTO, in particolare, che per quanto riguarda le utenze domestiche, al fine di garantire negli anni un passaggio graduale dal sistema tariffario Tarsu a quello T.A.R.I., i coefficienti Ka vengono applicati nella stessa misura minima per tutte le sei categorie mentre i coefficienti Kb vengono applicati in misura variabile, così come previsto dalla normativa vigente;

PRECISATO che le risultanze economiche emergenti dal PEF e dalle tariffe TARI 2022 saranno inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 con una prossima variazione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le tariffe in questione con efficacia dal 1° gennaio 2022, e che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della TARI:

- avvenga in due rate e con le seguenti scadenze:
  - o 1^ rata (acconto): 15 SETTEMBRE 2022;
  - o 2^ rata (saldo): 15 GENNAIO 2023;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

DATO ATTO che si intende utilizzare i fondi covid anno 2021 non spesi e, pertanto, si stabilisce – con valenza regolamentare ex art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013 e s.m.i. ed ex art. 52 del D.lgs n. 446/1997 e s.m.i. – che, l'anno 2022, siano applicate le seguenti riduzioni della TARI, in applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, previste dal vigente regolamento in materia: riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile nella misura circa del 70% e comunque non oltre l'importo di € 18.038,38 (fondi covid anno 2021), per le utenze non domestiche delle categorie, che sono state chiuse, come in appresso specificate: categ. 1; categ. 2 solo campeggi, categ.3; categ. 10 – escluse ferramenta; categ. 12 solo parrucchieri e attività similari; categ. 16; categ. 17 e categ. 21;

TENUTO CONTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

ATTESO di dover procedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile del Servizio tributi, informatica e personale l'invio telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.

DATO ATTO che in relazione alla proposta oggetto di approvazione sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio tributi, informatica e personale e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del medesimo T.U. Enti Locali.

VISTO il succitato T.U. Enti Locali.

Formula la seguente proposta di

#### DELIBERA

- 1) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di prendere atto dell'allegato Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Valdengo che sotto la lettera A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato e validato dall'ETC CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) con Deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 6 del 27/04/2021, ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2022, di € 360.512,00, di cui € 258.624,00 per Costi Variabili ed € 101.887,00 per Costi Fissi;
- 3) di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021
- 4) di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 5) di prendere del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2022, art. 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto per il Comune di Valdengo nella misura del 2,59 % per

l'anno 2022 ma che, data la particolare contingenza economica, si intende approvare il PEF 2022 per € 350.000,00 dando atto che comunque tutte le spese trovano copertura nel bilancio generale dell'Ente;

- 6) di approvare, pertanto, le tariffe TARI 2022 come da prospetto allegato B) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 7) di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2022;
- 8) di stabilire che, per l'anno 2022, la TARI sia riscossa e rateizzata secondo le seguenti modalità:
  - 1^ rata (acconto): 15 SETTEMBRE 2022;
  - 2^ rata (saldo): 15 GENNAIO 2023;
- 9) di autorizzare la spesa di € 6.941,13 relativa alla riduzione di cui all'art. 23, comma 4, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI, che trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024;
- 10) di dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 11) di stabilire – con valenza regolamentare ex art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013 e s.m.i. ed ex art. 52 del D.lgs n. 446/1997 e s.m.i. – che, per il solo anno 2022, siano applicate le seguenti riduzioni della TARI, in applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, previste dal vigente regolamento in materia: riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile nella misura del 70% e comunque non oltre l'importo di € 18.038,38 (fondi covid anno 2021), per le utenze non domestiche delle categorie, che sono state chiuse, come in appresso specificate: categ. 1; categ. 2 solo campeggi, categ.3; categ. 10 – escluse ferramenta; categ. 12 solo parrucchieri e attività similari; categ. 16; categ. 17 e categ. 21;
- 12) di precisare che le risultanze economiche emergenti dal PEF e dalle tariffe TARI 2022 saranno inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 con successiva variazione di bilancio;
- 13) di dare altresì atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;
- 14) di considerare che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5% con Delibera di Presidente
- 15) di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione che è illustrata dal Segretario Comunale;

**Recepiti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Con n. 9 (nove) voti favorevoli, resi da n. 9 (nove) componenti il Consiglio comunale presenti e votanti per alzata di mano

### DELIBERA

- di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

**Successivamente** con n. 9 (nove) voti unanimi favorevoli, resi da n. 9 (nove) componenti il Consiglio comunale presenti e votanti per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

### PARERE REGOLARITA' TECNICA

*La sottoscritta Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.*

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Elena Boggio Casero*

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE DI BILANCIO

*La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria nonché il mantenimento delle condizioni di equilibrio nella gestione delle risorse di bilancio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.*

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Elena Boggio Casero*

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to : ZANTA PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino

---

---

**PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubblicazione N. 201.

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 16-giu-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to in originale

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

Si certifica che :

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2022 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

(oppure) .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 16-giu-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino